



ace europe

ACE European Group Limited  
Rappresentanza Generale per l'Italia

## POLIZZA CONVENZIONE

ITFINB13369

tra la Spett.le

**ACE EUROPEAN GROUP Ltd**  
**Rappresentanza Generale per l'Italia**  
Viale Monza, 258  
20128 Milano

e la Spett.le

## **ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA TOSCANA**

Vicolo dei Malespini 1  
50122 Firenze  
C.F. 80005790482

per il tramite del Broker



Via il Prato 8r  
50123 Firenze  
RUI IVASS (ex ISVAP) B000360175



SEDE LEGALE: ACE European Group Ltd., 100 Leadenhall St., London, EC3A 3BP (UK) - Capitale sociale Lst. 544,741,144,00 l.v.- Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento nei Rami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, art. 3, lett. b, dir. n. 87/344/CEE - 18 - Iscrizione albo ISVAP n. L00043 - STABILIMENTO E DIREZIONE GENERALE in ITALIA: 20128 Milano - Viale Monza, 258 - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1726396 - info.ace.italy@acegroup.com - www.aceeuropeangroup.com.

One of the ACE Group of Insurance & Reinsurance Companies



## 1) OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto l'assicurazione della Responsabilità Civile Professionale dei giornalisti aderenti all' Ordine dei giornalisti della Toscana in base alle Condizioni tutte della polizza, della tariffa e delle procedure allegate che formano parte integrante della Convenzione stessa.

## 2) PERSONE ASSICURATE

La presente Convenzione è valida per tutti i giornalisti:

- a) iscritti all'Albo professionale ed all' Ordine dei giornalisti della Toscana ;
- b) in regola con il pagamento della quota associativa;
- c) che non siano mai stati e che non sono sottoposti a procedimenti e/o sanzioni disciplinari;
- d) che non hanno mai avuto sinistri e/o stornati e/o rifiutati contratti di assicurazioni di responsabilità civile professionale negli ultimi 5 anni.

## 3) DURATA DELLA CONVENZIONE

La durata della Convenzione è di 3 anni, con effetto dal 15/01/13 al 15/01/16.

La ACE ed Ordine dei giornalisti della Toscana potranno, comunque, disdire e/o rivedere le condizioni della presente Convenzione ad ogni scadenza annuale a decorrere dalla data del primo effetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno spedita almeno 30 giorni prima della scadenza annuale alle rispettive sedi.

## 4) ADESIONI ALLA CONVENZIONE

Per poter aderire alla presente Convenzione ciascun giornalista dovrà compilare e:

- trasmettere a mezzo e-mail al Broker OXERISK SRL ad uno dei seguenti indirizzi:
  - [info@oxerisk.com](mailto:info@oxerisk.com) oppure
- consegnare direttamente al Broker OXERISK SRL l'allegata proposta-questionario e pagare il premio annuale di polizza.

Il pagamento del premio annuale di polizza può essere eseguito in uno dei seguenti modi:

- direttamente presso la sede del Broker OXERISK SRL,
- con bonifico bancario sul c/c intestato a OXERISK SRL presso Cariparma, codice IBAN IT28P0623002804000040102260, causale: "premio polizza rc professionale giornalisti". Copia del bonifico dovrà poi essere trasmessa o consegnata unitamente alla proposta-questionario al Broker OXERISK SRL.

La ACE si riserva la facoltà di rifiutare la copertura assicurativa ai giornalisti che non rientrano nei parametri della presente Convenzione impegnandosi a rimborsare il premio eventualmente già pagato dal professionista.

## 5) EFFETTO DELLA COPERTURA PER CIASCUNA ADESIONE

Ciascuna adesione avrà effetto dalle ore 24,00 dell'ultimo giorno del mese in cui il giornalista ha trasmesso o consegnato al Broker OXERISK SRL la richiesta di attivazione della





## ace europe

copertura assicurativa con l'invio della proposta-questionario di adesione, purché sia stato pagato il relativo premio.

### 6) SCADENZA DELLA COPERTURA PER CIASCUNA ADESIONE

La copertura assicurativa, con effetto come dal precedente articolo 5, avrà una durata di dodici mesi prorogabili di ulteriori dodici mesi e così via salvo disdetta da parte dell'assicurato e/o da parte della ACE da spedire nei termini di polizza.

Il giornalista assicurato è obbligato a pagare l'intero premio annuo di polizza pena la non efficacia della copertura assicurativa *ab origine*.

### 7) NOTIFICA DELLE ADESIONI

Il Broker invierà alla Società, entro il giorno 10 di ogni mese, l'elenco delle adesioni del mese precedente con la relativa documentazione di cui al precedente articolo 4) e si occuperà della raccolta premi da parte degli aderenti e del versamento alla ACE conformemente agli accordi di collaborazione vigenti tra ACE e OXERISK SRL.

### 8) EMISSIONE POLIZZE

L'emissione della polizze e dei documenti contrattuali alle stesse relativi è di competenza esclusiva della ACE.

### 9) ALLEGATI

La presente Convenzione è costituita dal:

- testo di polizza,
- proposta-questionario,
- tariffa,
- nota informativa,

che le parti siglano per accordo ed accettazione.

Ogni modifica al testo di polizza ed alla tariffa dovrà essere preventivamente concordata per iscritto.

Per tutto quanto non disciplinato nella presente Convenzione valgono il testo di polizza e la tariffa allegati.

**ACE EUROPEAN GROUP LTD, rappresentanza generale per l'Italia**

Milano, 15 gennaio 2013

Andrea Marega, Financial Lines Manager

ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA TOSCANA



Ace European Group Ltd

**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE  
PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE  
"PER GIORNALISTI"**

Il presente fascicolo informativo, contenente:

- Nota informativa
- Condizioni di Assicurazione
- Glossario

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto

Il contraente deve prendere visione della nota informativa prima della sottoscrizione della polizza.



## NOTA INFORMATIVA

Data dell'ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella presente nota informativa: 30/11/2010

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della medesima Autorità.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Ai fini della presente Nota Informativa, i termini indicati in maiuscolo assumono lo stesso significato delle corrispondenti definizioni utilizzate nelle condizioni di assicurazione.

I termini utilizzati nella presente Nota Informativa assumono il significato definito nell'ambito delle Condizioni Generali di Assicurazione che formano parte del fascicolo informativo cui accede la presente Nota Informativa. La presente Nota Informativa non può in ogni caso derogare quanto espressamente previsto nell'ambito delle Condizioni Generali di Assicurazione che, in caso di divergenza, devono intendersi prevalere sulla presente Nota Informativa. Eventuali pattuizioni in deroga o in aggiunta a quanto previsto nella presente Nota Informativa possono essere contenute nelle Condizioni Particolari di Assicurazione del fascicolo informativo.

### Avvertenza: Estensioni, Esclusioni, Delimitazioni e/o nuove garanzie

Le condizioni di assicurazione del presente fascicolo, possono essere variate mediante una serie di estensioni di garanzia, nuove garanzie, delimitazioni, e/o esclusioni da concordarsi fra le parti, che modificano la portata dell'assicurazione e sono contenute negli articoli a stampa negli Allegati alla polizza e/o nelle Condizioni Particolari di Polizza, ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio. A tal proposito si richiama l'attenzione sulla necessità di leggere attentamente il contenuto degli Allegati e/o nelle Condizioni Particolari in quanto apportano modifiche alla polizza.

## A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

### 1. Informazioni generali

- ACE European Group Ltd. è una società di diritto inglese, soggetta alla supervisione

dell'autorità di vigilanza del settore assicurativo nel Regno Unito (FSA) ed operante in Italia in regime di libero stabilimento. La società ha sede legale nel Regno Unito al seguente indirizzo: ACE Building, 100 Leadenhall St, Londra, Regno Unito. Il contratto viene stipulato con la sede secondaria di ACE European Group Ltd., la cui sede in Italia è in viale Monza 258, 20128 Milano, tel. 02. 27.095 1, fax. 02. 27.095.333.

- Sito internet: [www.aceeurope.it](http://www.aceeurope.it)
- Indirizzo di posta elettronica: [info.ace.italy@acegroup.com](mailto:info.ace.italy@acegroup.com)
- ACE European Group Ltd - Direzione generale per l'Italia, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. I.00043, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni.

### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Il patrimonio netto di ACE European Group Ltd. è pari a £ 872,828 mil (€ 978,835 mil) e comprende il capitale sociale pari a £ 544,741 mil (€ 610,901 mil) e le riserve patrimoniali pari a £ 328,087mil (€ 367,934 mil); gli importi in Euro sono calcolati secondo il cambio corrente alla data di ultimo aggiornamento della presente Nota Informativa. Al fine di garantire il corretto aggiornamento delle informazioni finanziarie della Società si precisa che tali dati sono pubblicati sul sito [www.acegroup.com/eu-en/about-ace/](http://www.acegroup.com/eu-en/about-ace/) seguendo il percorso qui indicato: "Financial Information", "Reports & Accounts", "ACE European Group Limited" (alla voce "Balance Sheet" del documento ANNUAL REPORT AND FINANCIAL STATEMENTS). L'indice di solvibilità dell'impresa, inteso come il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 4,1.

### B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto è stipulato con tacito rinnovo.

### Avvertenza:

In mancanza di disdetta inviata mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Assicurazione, quest'ultima è prorogata per un ulteriore anno. Si rinvia all'art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

### 3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Nei limiti di quanto previsto nelle Condizioni Generali, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi, commessi nell'esercizio dell'attività di giornalista, inclusa la responsabilità che possa derivare all'Assicurato in virtù di un atto, anche doloso, dei dipendenti e delle persone per le quali deve rispondere.

Si rinvia all'art. 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

**Avvertenza:**

Il Contratto è soggetto a condizioni di assicurabilità, esclusioni, limitazioni e condizioni di sospensione della garanzia che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto della Scheda di Polizza, delle Definizioni e degli artt. 2 (Altre assicurazioni), 3 (Pagamento del premio), 13 (Gestione delle vertenze di danno – spese legali), 14 (Inizio e termine della garanzia – polizza *claims made*), 15 (Oggetto dell'assicurazione), 16 (Esclusioni), 17 (Persone non considerate terze), 18 (Efficacia della garanzia), 20 (Estensione territoriale), 21 (Vincolo di solidarietà) e 22 (Sospensione e cessazione del rapporto assicurativo) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

**Avvertenza:**

L'Assicurazione vale per le Richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da questi denunciate alla Società durante il Periodo di Assicurazione, od il periodo di garanzia postuma, qualora previsto, purché relative ad attività professionali svolte non antecedentemente la Data di retroattività indicata nella Scheda di Polizza. A tal proposito, si rinvia all'art. 14 (Inizio e termine della garanzia – polizza *claims made*) delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

**Avvertenza:**

Il Contratto è soggetto a franchigie, scoperti e massimali. A tal proposito, in particolare, si richiama l'attenzione sul contenuto della Scheda di Polizza ed al contenuto dell'articolo 20 (Limiti di risarcimento) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Di seguito è fornita un'esemplificazione numerica del meccanismo di applicazione della franchigia e del massimale:

Massimale: Euro 1.000.000

Sottolimito: Euro 250.000

Richiesta di risarcimento relativa a garanzia con sottolimito: Euro 800.000

Franchigia: Euro 0

Danno liquidabile: Euro 250.000

**4 Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alla circostanza del rischio – Nullità**

**Avvertenza:**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del Contratto di Assicurazione o dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione del Contratto di Assicurazione.

Si richiama l'art. 1 (Dichiarazioni relative alla circostanza del rischio) delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

**5. Aggravamento e diminuzione del rischio**

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Gli aggravamenti e le diminuzioni del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, la variazione del premio, nonché la cessazione del contratto ai sensi degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile. Si richiamano gli artt. 5 (Aggravamento del rischio) e 6 (Diminuzione del rischio) delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

A titolo esemplificativo una circostanza che può costituire una modificazione del rischio è la nomina a direttore responsabile di una testata giornalistica e il cambio di specializzazione.

**6. Premi**

Il premio è "unico" e viene cioè corrisposto una sola volta per l'intero Periodo Contrattuale, secondo il frazionamento indicato nel certificato di polizza. Il premio viene corrisposto all'intermediario che ha in carico la polizza o in alternativa, ove concordato, direttamente alla Compagnia mediante bonifico bancario.

Si richiama la Scheda di Polizza e l'art. 3 (Pagamento del premio) delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

**Avvertenza:**

**Non sono previsti sconti di premio da parte della Società o dell'Intermediario.**

**7. Rivalse**

Non è previsto il diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato.



## 8. Diritto di recesso

### **Avvertenza:**

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto di Indennizzo, la Società ed il Contraente possono recedere dall'Assicurazione dando un preavviso scritto di 30 giorni. In tal caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso. Si richiama l'art. 8 (Disdetta in caso di sinistro) delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

## 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono, ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

## 10. Legge applicabile al contratto

La legge applicabile alla Polizza è la legge italiana.

## 11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi al presente contratto sono a carico del Contraente.

I premi di polizza sono assoggettati alle seguenti aliquote per le imposte di legge che sono il 21,25% + 1% di imposta antiracket.

## **C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**

### 12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

#### **Avvertenza:**

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società (fornendo una descrizione dettagliata dello stesso), entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. Si rinvia all'articolo 7 (Obblighi dell'Assicurato in caso di richiesta di risarcimento) delle Condizioni Generali per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative.

### 13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Ace European Group Ltd. – Direzione generale per l'Italia – Ufficio Reclami – viale Monza 258, 20128 Milano, tel. 02.27.095 400, fax. 02.27.095.452 email: ufficio.reclami@acegroup.com

L'Impresa gestisce il reclamo dando riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo.

In conformità al disposto del Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, il reclamante potrà rivolgersi all'ISVAP – Servizio Tutela degli Utenti – Via del Quirinale n. 21, 00187 Roma – corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall'Impresa e dei dati specificati all'art. 5 del predetto Regolamento, nei seguenti casi:

- reclami relativi all'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione;
- reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, nonché quelli ai quali l'Assicuratore non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto).

L'esponente potrà altresì presentare reclamo direttamente al Financial Ombudsman Service (organismo di diritto inglese competente per la ricezione dei reclami concernenti le imprese di assicurazione del Regno Unito) South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR, UK, Tel. 00 20 7964 0500, Fax 00 20 7964 1001, Indirizzo e-mail: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk. In alternativa potrà indirizzare il reclamo all'ISVAP, all'indirizzo sopra indicato, che provvederà all'inoltro alla Financial Ombudsman Service, con il preventivo consenso dell'esponente in caso di oneri aggiuntivi per lo stesso. In caso di inoltro, la risposta del sistema competente è tempestivamente trasmessa dall'ISVAP all'esponente. Resta comunque salva la facoltà di adire direttamente l'autorità giudiziaria.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell'ISVAP i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.


### 14. Arbitrato

Non sono previste procedure arbitrali.

Ace European Group Ltd. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

**Il rappresentante legale**

Riccardo Billi



\*\*\*\*\*





## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### Norme che regolano l'assicurazione in generale

#### Art. 1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a fatti o circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

#### Art. 2. ALTRE ASSICURAZIONI

**L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).**

Nel caso in cui una Perdita risarcibile ai sensi della presente Assicurazione fosse coperta anche da altra assicurazione, la presente Assicurazione opererà in eccesso rispetto a tale altra assicurazione e, pertanto, l'Assicuratore sarà responsabile esclusivamente per la parte di risarcimento in eccesso al massimale di tale altra assicurazione.

Qualora una Perdita fosse risarcibile ai sensi della presente Assicurazione e di altra assicurazione avente il medesimo oggetto stipulata con una società appartenente al gruppo ACE, il Risarcimento effettuato da ACE in forza di altra assicurazione comporterà la riduzione per il medesimo ammontare del massimale utilizzabile in ragione della presente Assicurazione.

#### Art. 3. PAGAMENTO DEL PREMIO

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.

**Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).**

I premi devono essere pagati alla Società od al Broker od all'Agente a cui la Polizza è assegnata.

#### Art. 4. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### Art. 5. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

**L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società d'ogni aggravamento del rischio.** Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 C.C.).

Qualora durante il Periodo di Assicurazione l'Assicurato dovesse venire a conoscenza di una qualsiasi circostanza da cui si possa ragionevolmente presumere che possa derivare una Richiesta di Risarcimento, l'Assicurato dovrà informare per iscritto l'Assicuratore dell'esistenza della circostanza e delle ragioni per cui ritenga che in futuro possa derivare la Richiesta di Risarcimento, evidenziando tutti i particolari tra i quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, il caso, le persone coinvolte, le date, il presunto ammontare del danno.

Nel caso in cui, successivamente alla comunicazione delle sopra citate circostanze, l'Assicurato dovesse effettivamente ricevere e notificare alla Società una Richiesta di Risarcimento, la stessa sarà considerata notificata all'Assicurato e ricevuta dalla Società nella stessa data in cui le sopra menzionate circostanze sono state notificate per la prima volta all'Assicurato ed alla Società.

#### Art. 6. DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### Art. 7. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO

**In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto**

**conoscenza** (art. 1913 C.C.) al seguente indirizzo: ACE EUROPEAN GROUP Ltd, Rappresentanza Generale per l'Italia, Ufficio Sinistri Financial Lines, Viale Monza 258, 20128 Milano.

La denuncia del Sinistro deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del Sinistro.

L'Assicurato deve inoltre far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 C.C.).

#### **Art. 8. DISDETTA IN CASO DI SINISTRO**

**Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto di Indennizzo, la Società ed il Contraente possono recedere dall'Assicurazione dando un preavviso scritto di 30 giorni.** In tal caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

#### **Art. 9. PROROGA DELL'ASSICURAZIONE**

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.

#### **Art. 10. ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 11. FORO COMPETENTE**

Le parti stabiliscono espressamente che per ogni controversia nascente dall'interpretazione od esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Milano.

#### **Art. 12. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 13. GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI**

L'Assicurato ha il diritto ed il dovere di

difendersi da qualsiasi Richiesta di Risarcimento nell'interesse proprio e dell'Assicuratore. A tal fine l'Assicurato può nominare avvocati e/o periti i cui costi saranno considerati Costi di difesa a condizione che l'Assicuratore abbia manifestato per iscritto il proprio consenso alla nomina di tali avvocati e/o periti. L'Assicuratore dovrà ratificare la nomina di avvocati e/o periti entro 30 giorni dalla data di ricezione della denuncia di Sinistro e/o dalla comunicazione di nomina di avvocati e/o periti da parte dell'Assicurato qualora successiva. Il silenzio da parte dell'Assicuratore equivale a ratifica della nomina. Nel caso in cui l'Assicuratore non intendesse ratificare avvocati e/o i periti, dovrà motivarlo.

L'Assicuratore si farà carico dei Costi di difesa per resistere all'azione intentata contro l'Assicurato nel limite del 25% del Massimale indicato nella scheda di polizza ed in aggiunta allo stesso.

**L'Assicurato non dovrà mai ammettere alcuna responsabilità o concludere transazioni in merito a qualsiasi Sinistro senza il previo consenso scritto dell'Assicuratore.**

**In caso di contrasto tra l'Assicuratore e l'Assicurato se accettare una proposta transattiva o se continuare a difendere una Richiesta di Risarcimento (prendendo in considerazione le probabilità tra il difendere od il transare la Richiesta di Risarcimento), l'Assicuratore potrà chiedere un parere legale ad un professionista od ad un collegio arbitrale la cui decisione sarà vincolante per l'Assicuratore e l'Assicurato.**

#### **Art. 14. INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA (polizza *claims made*)**

L'Assicurazione vale per le Richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da questi denunciate alla Società durante il Periodo di Assicurazione, od il periodo di garanzia postuma qualora previsto, purché relative ad attività professionali svolte non antecedentemente la Data di retroattività indicata nella Scheda di Polizza.

Restano pertanto escluse, in assenza di espressa garanzia postuma, le Richieste di Risarcimento pervenute per qualsiasi motivo successivamente alla cessazione dell'Assicurazione anche se il comportamento colposo è stato posto



in essere durante il Periodo di Assicurazione.

**Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile professionale**

**Art. 15. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di Risarcimento per i danni involontariamente cagionati a terzi commessi nell'esercizio dell'attività di giornalista.

L'Assicurazione comprende anche la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da un atto anche doloso dei dipendenti e delle persone delle quali deve rispondere.

L'Assicurazione, infine, è inoltre estesa ai danni:

- a) per ingiuria e/o diffamazione commessi senza dolo;
- b) d'immagine;
- c) derivanti da violazione e/o invasione della riservatezza altrui (*privacy*), inclusa la diffusione di fatti di vita privata;
- d) per violazioni sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche e giuridiche, a condizione che l'Assicurato abbia adempiuto gli obblighi ed alle prescrizioni disposte dalla legislazione vigente.

A parziale deroga del disposto dell'art. 1900, comma 1, c.c. la copertura è estesa alla colpa grave dell'Assicurato.

**Art. 16. ESCLUSIONI**

L'Assicurazione non vale per:

- a) qualunque Richiesta di Risarcimento per attività svolte dall'Assicurato con entità fisica o giuridica diversa da quella Contraente o comunque indicata nel contesto di Polizza;
- b) circostanze che sono state notificate o che avrebbero dovuto essere notificate sulla base di un'altra Polizza o certificato di Assicurazione in vigore prima della stipula della presente Assicurazione;
- c) fatti e/o atti antecedenti la data della prima decorrenza del Periodo di Assicurazione, relativamente ai quali l'Assicurato poteva ragionevolmente prevedere

che sarebbe conseguita una Richiesta di Risarcimento;

- d) Danni direttamente e/o indirettamente causati a Cose ed a persone;
- e) qualunque Richiesta di Risarcimento conseguente a perdita, distruzione, deterioramento o sottrazione di Cose, denaro, preziosi, valori o titoli al portatore, nonché tutti quelli derivanti da furto, rapina o incendio;
- f) qualunque ingiuria e/o diffamazione commessa dall'Assicurato con dolo;
- g) qualunque Richiesta di Risarcimento derivante da atti dolosi, esclusi quelli dei dipendenti e delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere, o fraudolenti, o comunque posti dolosamente in essere dall'Assicurato;
- h) qualunque discriminazione commessa dall'Assicurato con dolo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per ragioni di razza, credo, sesso, religione, cultura, origine, condizione sociale, età, *handicap*, orientamento sessuale;
- i) sanzioni, multe ed ammende, penali contrattuali, tasse, imposte e tutto ciò che non è considerato assicurabile per legge;
- j) qualunque Richiesta di Risarcimento per l'effettiva o presunta, inaccurata, inadeguata, incompleta e/o ingannevole descrizione e valutazione di beni, prodotti o servizi dell'Assicurato;
- k) corrispettivi percepiti dall'Assicurato e che sia tenuto a restituire a seguito di un totale e/o parziale inadempimento dei suoi servizi professionali;
- l) qualunque Richiesta di Risarcimento derivante da forme e/o modalità di concorrenza sleale, restrizione al libero mercato e violazione delle leggi poste a tutela dei consumatori (*Antitrust*);
- m) qualunque azione e/o procedimento disciplinare da parte dell'ordine professionale;
- n) qualunque Richiesta di Risarcimento derivante da danni che l'Assicurato è civilmente obbligato a risarcire in conseguenza della totale o parziale impossibilità da parte



- dello stesso di fornire la prestazione, il bene o servizio promesso;
- o) mancato, errato o inadeguato funzionamento di sistemi informatici, di sistemi di telecomunicazione e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura o componente elettronico, *firmware*, *hardware* o *software*, anche come conseguenza di virus informatico, interruzione nell'erogazione di energia elettrica (*blackout*), sovratensione, calo di tensione o guasto meccanico;
  - p) qualunque Richiesta di Risarcimento derivante da articoli, comunicati, documenti ed in generale scritti, immagini e filmati pubblicati, immessi e/o divulgati sul sito *internet* dell'Assicurato e non provenienti dall'Assicurato stesso o da persone delle quali l'Assicurato deve rispondere;
  - q) qualunque Richiesta di Risarcimento derivante da:
    - uso non autorizzato di, e/o
    - intrusione non autorizzata in sistemi informatici altrui;
  - r) violazione dolosa di leggi, di norme, di regolamenti e/o di accordi in materia di:
    - informazioni confidenziali, qualora l'Assicurato si fosse impegnato con terzi a non divulgare né le fonti né le informazioni stesse,
    - marchi, brevetti, diritto d'autore, *copyright* (*Intellectual Property Rights*) o di altra proprietà industriale e/o intellettuale;
  - s) qualunque conseguenza, diretta od indiretta:
    - di inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo e comunque qualunque danno ambientale,
    - di emissione o scarico di qualunque materiale, energia e/o sostanza realmente o potenzialmente in grado di produrre effetti:
      - sulla salute, sicurezza o condizione di qualsiasi persona e/o ambiente, o
      - sul valore, commerciabilità, condizione o uso

- t) qualunque Richiesta di Risarcimento per:
  - costi di produzione e/o perdite di profitto,
  - costi di ritiro, ricostruzione, riproduzione e/o ristampa,
  - costi di correzione, completamento e rifacimento;
- u) qualunque Richiesta di Risarcimento per responsabilità contrattuale e/o volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;
- v) qualunque conseguenza diretta od indiretta di guerra e terrorismo;
- w) i seguenti settori: pornografia, giochi d'azzardo e scommesse, fatta salva l'attività d'inchiesta e/o di cronaca;
- x) i gionalisti che promuovono la vendita di armi, tabacco, sostanze alcoliche e/o stupefacenti.

#### Art. 17. PERSONE NON CONSIDERATE TERZE

Non sono considerati terzi:

- a) le persone fisiche e/o giuridiche cui compete la qualifica di Assicurato;
- b) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato (se persona fisica), i dipendenti e/o le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere, i collaboratori dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con loro convivente;
- c) le Società, gli enti e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone indicate al punto b) che precede rivestono la qualifica di azionista, socio, amministratore, o ne esercitano in qualunque modo un controllo totale o parziale.

#### Art. 18. EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE

La presente Assicurazione è subordinata al possesso da parte dell'Assicurato e dei soggetti della cui opera questi si avvale dei requisiti e delle autorizzazioni necessarie in forza delle norme in vigore per lo svolgimento dell'attività per la quale è prestata l'Assicurazione (iscrizione all'Albo professionale) o delle attività ad essa strumentali, alle quali sono preposti i soggetti della cui opera

**l'Assicurato si avvale.**

Salvo quanto diversamente previsto nella presente Polizza, il venir meno dei predetti requisiti (iscrizione all'Albo professionale) ed autorizzazioni determina la cessazione dell'Assicurazione.

**Art. 19. LIMITI DI RISARCIMENTO**

**L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato nella Scheda di Polizza, che rappresenta la massima esposizione a carico della Società indipendentemente dal numero delle Richieste di Risarcimento denunciate durante il Periodo di Assicurazione.**

Qualora fosse previsto un Sottolimito in relazione ad una specifica garanzia, unicamente per questa specifica garanzia l'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Sottolimito indicato nella Scheda di Polizza, che rappresenta la massima esposizione a carico della Società indipendentemente dal numero delle Richieste di Risarcimento denunciate durante il Periodo di Assicurazione.

Qualora l'Assicurazione fosse prestata per una pluralità di soggetti Assicurati, il Massimale ed i Sottolimiti, ove previsti, indicati nella Scheda di Polizza, rappresentano la massima esposizione a carico della Società anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

**Art. 20. ESTENSIONE TERRITORIALE**

**L'Assicurazione vale per le Richieste di Risarcimento per le attività poste in essere, e per i conseguenti danni verificatisi, nell'ambito della Territorialità indicata nella Scheda di Polizza.**

**Art. 21. VINCOLO DI SOLIDARIETA'**

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, **la Società risponderà soltanto per la quota di responsabilità propria dell'Assicurato**, con espressa esclusione della quota di responsabilità anche provvisoria di pertinenza di terzi.

**Art. 22. SOSPENSIONE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO**

**In caso di sospensione sanzionatoria o disciplinare dell'attività dell'Assicurato,**

**l'Assicurazione resta sospesa.**

L'Assicurazione riprende ad avere efficacia dal momento della cessazione della sospensione sanzionatoria o disciplinare, purché sia in regola con il pagamento del Premio, fino alla scadenza del Periodo di Assicurazione.

**In caso di radiazione dall'Albo professionale, l'Assicurazione cessa alla data di radiazione senza alcuna restituzione di premio.**

**\*\*\*\*\***

## GLOSSARIO

La presente parte della nota informativa contiene ed esplica tutti i termini tecnici utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di assicurazione.

Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell'interpretazione del contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente i termini definiti nella Condizioni di Assicurazione.

### RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

**ASSICURATO:** nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo.

**ASSICURAZIONE:** operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Impresa) un rischio al quale egli è esposto.

**ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO:** forma di copertura che prevede, in caso di sinistro, l'integrale risarcimento dei danni sino a concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore complessivo delle cose assicurate. Non è pertanto applicabile con questa forma, la regola proporzionale di cui all'art. 1907 Codice Civile.

**ASSICURAZIONE A VALORE INTERO:** forma di copertura in cui la somma assicurata corrisponde al valore complessivo delle cose assicurate, con applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 Codice Civile.

**ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE:** contratto di assicurazione con il quale l'assicuratore si impegna a tenere indenne l'assicurato di quanto questi debba pagare, in quanto responsabile per legge, a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi per i quali è prestata l'assicurazione.

**ASSICURAZIONE DI COSE:** forma di copertura avente per oggetto uno o più beni determinati del patrimonio dell'assicurato, il cui valore può essere esattamente calcolato.

**CARICAMENTI:** parte del premio versato dalla Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.

**CONFLITTO DI INTERESSI:** insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può collidere con quello della Contraente.

**CONTRAENTE:** soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l'assicuratore e si obbliga a pagare il premio. Il contraente può non coincidere con l'assicurato. Le due figure coincidono quando il contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà).

**DECORRENZA DELLA GARANZIA:** momento in cui le garanzie divengono operanti ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

**ESCLUSIONI:** rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Società, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.

**FASCICOLO INFORMATIVO:** l'insieme della documentazione informativa da consegnare alla Contraente, composto da: Nota Informativa, Condizioni di Assicurazione, Glossario e Proposta di Assicurazione.

**FRANCHIGIA:** importo prestabilito a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

**IMPRESA:** Impresa che esercita professionalmente e in forma esclusiva l'attività assicurativa, autorizzata dall'ISVAP e sottoposta alla sua vigilanza.

**INDENNIZZO:** la somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di sinistro.

**ISVAP:** Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.

**LIQUIDAZIONE:** pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

**PERITO:** libero professionista incaricato dall'Impresa di stimare l'entità del danno subito dall'Assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo, danneggiato in conseguenza di un sinistro. I periti sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall'ISVAP.

**POLIZZA:** il documento che prova l'esistenza del Contratto di Assicurazione.

**PREMIO:** il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'Impresa. Il pagamento del premio costituisce, di regola,



condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti.

**RISARCIMENTO:** la somma dovuta dall'Impresa al terzo danneggiato in caso di sinistro.

**RIVALSA:** diritto che spetta all'Impresa nei confronti dell'Assicurato e che consente al primo di recuperare gli importi pagati ai terzi danneggiati nei casi in cui l'Impresa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.

**SINISTRO:** il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

**SOMMA ASSICURATA:** importo nei limiti del quale l'Impresa si impegna a fornire la propria prestazione.

**SURROGAZIONE:** facoltà dell'Impresa che abbia corrisposto l'Indennizzo di sostituirsi all'Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda appunto dal fatto illecito di un terzo.

**VALORE ASSICURATO:** rappresenta la misura dell'interesse sottoposto ad Assicurazione.

#### DEFINIZIONI DI POLIZZA

Si concorda che ai sensi della presente Assicurazione le espressioni sotto indicate assumono il seguente significato:

**Assicurazione** il contratto di assicurazione.

**Contraente / Assicurato** il soggetto indicato nella Scheda di Polizza a favore del quale opera la presente Assicurazione.

**Cosa/e** sia gli oggetti materiali sia gli animali.

**Costi di difesa:** ogni parcella, costo o spesa legale sostenuta dal Contraente/Assicurato con il consenso scritto dell'Assicuratore necessaria per difendersi o resistere ad una Richiesta di Risarcimento.

**Danno a Cosa/e** alterazione fisica e/o chimica di Cosa/e.

**Danno a persona/e** danni derivanti dalla lesione dell'integrità psico/fisica e danni non patrimoniali conseguenti e/o annessi e/o connessi a questi.

**Franchigia** l'importo prestabilito di danno che rimane a carico dell'Assicurato.

**Indennizzo / Risarcimento** la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro (capitale, interessi e spese).

**Massimale** l'obbligazione massima della Società per capitale, interessi e spese.

**Polizza** il documento che prova l'Assicurazione.

**Premio** la somma dovuta dall'Assicurato alla Società.

**Questionario** il questionario e qualsiasi dichiarazione, informazione, materiale informativo fornito all'Assicuratore dal richiedente la copertura assicurativa e che forma parte integrante della Polizza.

#### **Richiesta di Risarcimento /Sinistro**

a) qualsiasi procedimento o causa intentata da terzi nei confronti dell'Assicurato per danni di natura professionale;

b) qualsiasi scritto mediante il quale terzi dichiarano di ritenere l'Assicurato responsabile di danni di natura professionale.

Ai sensi della presente Assicurazione, qualsiasi Richiesta di Risarcimento o serie di Richieste di Risarcimento derivate da, basate su o attribuibili al/ai medesimo/i errore/i professionale/i sarà considerata una singola Richiesta di Risarcimento.

**Scopertola** percentuale di danno che rimane a carico dell'Assicurato.

**Società** la ACE EUROPEAN GROUP Ltd.

**Sottolimito** l'obbligazione massima della Società per capitale, interessi e spese per una specifica situazione garanzia.

**Quando è previsto un Sottolimito di Risarcimento, questo non s'intende in aggiunta al Massimale di garanzia ma è una parte dello stesso.**

\*\*\*\*\*

ACE EUROPEAN GROUP LTD

RICAVI LORDI del giornalista

OPZIONE	MASSIMALE per anno e per sinistro	FASCIA 1: fino a € 75.000	FASCIA 2: da € 75.000 a € 250.000	FASCIA 3: oltre € 250.000
1	€ 250.000	Premio LORDO € 920 Franchigia per sinistro € 1.000	Premio LORDO € 1.200 Franchigia per sinistro € 1.000	Premio LORDO da valutare da parte di un assessore ACE
2	€ 500.000	Premio LORDO € 1.280 Franchigia per sinistro € 1.000	Premio LORDO € 1.600 Franchigia per sinistro € 1.000	Premio LORDO da valutare da parte di un assessore ACE
3	€ 1.000.000	Premio LORDO € 1.800 Franchigia per sinistro € 2.500	Premio LORDO € 2.080 Franchigia per sinistro € 2.500	Premio LORDO da valutare da parte di un assessore ACE
4	€ 1.500.000	Premio LORDO Franchigia per sinistro	Premio LORDO € 2.320 Franchigia per sinistro € 2.500	Premio LORDO da valutare da parte di un assessore ACE

Testo di polizza: Rc professionale per giornalisti ACE

Per poter aderire alla polizza è necessaria la compilazione del questionario ACE

Questa tariffa non si applica ai giornalisti che hanno avuto sinistri e/o stornati e/o rifiutati contratti di assicurazione negli ultimi 5 anni

Per quanto riguarda i giornalisti che si occupano di:

- 1) "stampa scandalistica":
  - a) i premi sopra riportati sono aumentati del 20%
  - b) il massimale di € 1.000.000 per la FASCIA 1 si applica previa valutazione ed approvazione scritta della ACE per "stampa scandalistica" s'intende il gossip
- 2) "stampa investigativa":
  - a) i premi sopra riportati sono aumentati del 40%
  - b) il massimale di € 1.000.000 per la FASCIA 1 si applica previa valutazione ed approvazione scritta della ACE per "stampa investigativa" s'intende l'attività giornalistica d'indagine su fatti di scandalo e corruzione politica
- 3) medicina e farmaceutica
  - a) i premi sopra riportati sono aumentati del 40%
  - b) il massimale di € 1.000.000 per la FASCIA 1 si applica previa valutazione ed approvazione scritta della ACE
- 4) diretta televisiva e radiofonica
  - a) i premi sopra riportati sono aumentati del 40%
  - b) il massimale di € 1.000.000 per la FASCIA 1 si applica previa valutazione ed approvazione scritta della ACE

Questa tariffa non si applica ai direttori responsabili.

Tabella massimali / premi valida per 12 mesi dalla data di decorrenza della Convenzione.

Trascorsi 12 mesi la ACE ed il broker si riservano il diritto di rivalutare la tabella massimali / premi.

Data,

Financial Lines  
Andrea Marega



# ► Questionario di Assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale dei giornalisti

Si prega di rispondere a tutte le domande; qualora lo spazio per la risposta non fosse sufficiente, allegare la risposta con foglio separato su carta intestata della Società richiedente.

## Informazioni sul giornalista richiedente la copertura assicurativa

---

1. (a) Nome e Cognome .....
- (b) Indirizzo .....
- (c) codice fiscale .....
- (d) titolo di studio .....
- (e) Albo presso il quale è iscritto .....
- (f) data della prima iscrizione all'Albo dei giornalisti .....
- (g) il giornalista è:
- |                            |                             |                             |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| (i) direttore responsabile | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |
| (ii) professionista        | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |
| (iii) pubblicista          | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |

## Informazioni sull'attività professionale

---

2. Indicare il settore nel quale opera il giornalista:

- |  |                             |                             |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Televisione                                    | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |
| Radio  | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |
| Carta stampata (quotidiani)                    | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |
| Carta stampata (settimanali/mensili/periodici) | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |
| Carta stampata (altro, specificare .....       | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |
| Libri  | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |
| Internet                                       | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |
| Pubblicità                                     | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |
| Audiovisivi                                    | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> No |





Altro (specificare):

.....  
.....  
.....  
.....

3. Si prega di descrivere che tipo di argomenti tratta il giornalista:

ARGOMENTI	% SUL TOTALE SCRITTO / PUBBLICATO
Intrattenimento	%
Attualità / Cronaca	%
Politica	%
Sport	%
Religione	%
Economia / Finanza	%
Salute / Medicina	%
Scienza / Tecnica	%
Altro (specificare):	%
TOTALE	100%

4. Indicare per quali società / testate lavora il giornalista:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

5. Indicare i ricavi annui del giornalista negli ultimi 3 anni. In aggiunta, si prega di indicare i ricavi attesi per l'anno corrente:

Fino a € 75.000	20..... <input type="checkbox"/>	20..... <input type="checkbox"/>	20..... <input type="checkbox"/>	Corrente <input type="checkbox"/>
Da € 75.000 a € 250.000	20..... <input type="checkbox"/>	20..... <input type="checkbox"/>	20..... <input type="checkbox"/>	Corrente <input type="checkbox"/>
Oltre € 250.000	20..... <input type="checkbox"/>	20..... <input type="checkbox"/>	20..... <input type="checkbox"/>	Corrente <input type="checkbox"/>



6. Il giornalista si occupa di giornalismo investigativo?  Si  No
7. Il giornalista si occupa di stampa scandalistica e/o gossip?  Si  No
8. Il giornalista conduce delle trasmissioni in diretta?  Si  No
9. Il giornalista opera in uno dei seguenti settori: pornografia, gioco d'azzardo e/o scommesse  Si  No

Se la risposta è positiva, fornire dettagli

10. Il giornalista promuove la vendita di armi, tabacco, sostanze alcoliche e/o stupefacenti?  Si  No

Se la risposta è positiva, fornire dettagli

11. Il giornalista conosce la normativa professionale ed il codice deontologico?  Si  No

### **Informazioni su precedenti coperture assicurative, richieste di risarcimento e circostanze di sinistro**

12. (a) Fornire dettagli delle precedenti coperture assicurative di Responsabilità Civile Professionale negli ultimi due anni:

PERIODO	ASSICURATORE	MASSIMALE	FRANCHIGIA	PREMIO
20..				
20..				

- (b) Il giornalista ha mai avuto contratti di assicurazione per i rischi professionali stornati, rifiutati, cancellati e/o non rinnovati da altre compagnie?

Si  No

Se la risposta è positiva, fornire dettagli

- (c) Il giornalista ha mai avuto sinistri / richieste di risarcimento e/o procedimenti avanti l'Ordine Professionale nel passato?

Si  No



(d) il giornalista è a conoscenza di qualsiasi circostanza o evento che potrebbe dare origine ad un sinistro / richiesta di risarcimento nei suoi confronti?

Si

No

In caso di risposta AFFERMATIVA alle domande 12.c. e 12.d., la quotazione potrà essere formulata soltanto se saranno fornite **informazioni esaustive su ciascun punto**. Vi ricordiamo che è indispensabile rispondere correttamente a queste domande. **UNA RISPOSTA NON CORRETTA POTREBBE COMPROMETTERE I VOSTRI DIRITTI** qualora in futuro dovesse emergere una richiesta di risarcimento.

### Copertura assicurativa

---

8. Indicare il massimale richiesto:

€ 250.000

€ 500.000

€ 1.000.000

€ 1.500.000 (non disponibile per giornalisti con ricavi inferiori a € 75.000)

### Dichiarazione

Dichiaro che le dichiarazioni ed i particolari contenuti nel presente questionario sono conformi a verità e che nessun fatto essenziale è stato esposto in maniera inesatta, dichiarato erroneamente o volontariamente omesso. Riconosco che il presente questionario, unitamente ad ogni altra informazione da me fornita, sarà presa a fondamento del contratto assicurativo stipulato tra me e l'Assicuratore. Mi impegno a informare l'Assicuratore in merito a qualsiasi cambiamento sostanziale di tali fatti che intervenga prima della data di decorrenza/stipulazione del contratto assicurativo.

### Data e firma